

Pec Direzione

Da: movimentotriestelibera <movimentotriestelibera@pec.it>
Inviato: venerdì 7 novembre 2014 10:04
A: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
Oggetto: Osservazioni procedura di VIA - VAS nuovo piano regolatore porto di Trieste
Allegati: osservazioni_PRGP_porto_triESTE.pdf; diffida_internazionale_porto(firma).pdf

Si trasmettono in allegato le osservazioni del Movimento Trieste Libera alla procedura di VIA - VAS relativa al nuovo piano regolatore del porto di Trieste ai sensi del D.L.G.S 152/02.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA – 2014 – 0037017 del 11/11/2014





Trieste Libera
Svobodni Trst
Free Triest

Al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare

Oggetto: Osservazioni riguardo alla VIA-VAS relativa al nuovo Piano Regolatore del Porto di Trieste. D.Lgs 152/06.

Premesso che:

Il 7 maggio 2014 pronunciandosi sul difetto di giurisdizione il giudice del Tribunale di Trieste Piero Leanza ha dichiarato che Trieste sarebbe sotto la piena sovranità italiana ai sensi del Trattato di Osimo ratificato nel 1977. Dal 1954 fino al 1977 la Zona A del Territorio Libero di Trieste sarebbe rimasta in semplice regime di amministrazione civile provvisoria assegnata con il Memorandum di Londra del 5 ottobre del 1954 al Governo italiano.

Una amministrazione provvisoria che doveva muoversi nel rispetto del Trattato di Pace del 1947, garantendo ai cittadini amministrati i loro diritti. Esattamente come nel periodo del governo del G.M.A. (Governo Militare Alleato) tra il 1947 e il 1954. Stesso discorso per il Porto Internazionale di Trieste regolato dall'apposito allegato VIII° del Trattato di Pace e riconosciuto dalla XVIª Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Un'area extra nazionale al di fuori della giurisdizione di qualsiasi Stato e quindi anche di quello Italiano. Un Porto Franco, quello di Trieste che deve la sua esistenza alla creazione del Territorio Libero di cui è un Ente inscindibile. Quindi senza Territorio Libero non esisterebbe il Porto Internazionale di Trieste con i suoi punti franchi.

Gli argomenti utilizzati dai giudici fin qui investiti del caso sono il frutto di quella giurisprudenza politica italiana fatta di costruzioni paragiuridiche e perciò inattendibili e facilmente smontabili davanti a qualsiasi tribunale internazionale nel quale venga sollevata la questione dello Status giuridico del Porto Libero o di Trieste: finché esisterà il PLT esisterà anche il TLT. Con i suoi cittadini.

Ma perché il Trattato di Osimo (entrato in vigore nel 1977) non ha alcun valore per la modifica del Territorio Libero di Trieste non avendo *«sancito il definitivo passaggio del territorio in questione sotto la sovranità Italiana»?*

Vediamone in sintesi una valutazione analitica.

Preliminarmente si deve osservare che il Trattato di Osimo (TdO) sotto il profilo giuridico interno ed internazionale *«per la sua diversa natura, non ha potuto causare il passaggio sotto la sovranità rispettivamente italiana e jugoslava delle Zone A e B del Territorio Libero*

di Trieste poste dal 1954 sotto l'amministrazione fiduciaria speciale dei Governi italiano e jugoslavo.»

Rispetto agli strumenti internazionali istitutivi e costitutivi del TLT il Trattato di Osimo del 1975 (qui di seguito TdO1975) è infatti strumento di rango inferiore e di natura e contenuti differenti, ed anomali sia nella forma che nella sostanza.

Il TdP1947 è infatti un trattato multilaterale normativo che, assieme allo strumento esecutivo del MoU1954 istituisce, costituisce e governa il TLT affidandone, per i motivi e con gli effetti sopra ricordati, mandato fiduciario speciale ai Governi, e non agli Stati, dei Paesi confinanti.

Le norme del TdP1947 sul TLT non sono perciò modificabili senza il consenso espresso di tutti i contraenti, e nemmeno per situazioni create da chi voglia modificarli ed in materia di confini, né per occupazione arbitraria consolidata (o per 'usucapione', che nel diritto internazionale non esiste). Si veda in particolare la Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, art. 61, comma 2 ed art. 62, comma 1 e comma 2, punti a) e b).

Il TdO1975 invece è un trattato contrattuale bilaterale fra due Stati che non sono titolari né del mandato di amministrazione fiduciaria del TLT, assegnato invece ai loro Governi, né di diritti di sovranità su di esso, non lo menziona ed ha per oggetto principale il riconoscimento reciproco di una linea di confine che va dal Tarvisiano a Muggia.

Tale linea di confine delimita in realtà per la parte maggiore (dal Tarvisiano al Timavo) territori in sovranità dei due Stati, e per la parte minore (dal Timavo a Muggia) il confine del TLT con la Jugoslavia e quello tra le due zone di amministrazione fiduciaria internazionale del TLT affidate invece ai loro Governi.

Il TdO1975 non menziona tuttavia il TLT, non contiene dichiarazioni di sovranità su di esso, e precisa (art. 7) che con l'entrata in vigore del Trattato il MoU1954 ed i suoi Allegati «cessano di avere effetto nelle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia». Rimanendo perciò in vigore nei confronti dei terzi: il TLT amministrato, la sua popolazione sovrana, i suoi garanti internazionali e la stessa Comunità internazionale.

Il TdO1975 non contiene inoltre riferimenti al fatto che il dispositivo dell'Atto finale della Conferenza OSCE di Helsinki, sottoscritto oltre tre mesi prima (1.8.1975) confermava i diritti di sovranità, integrità territoriale ed inviolabilità dei confini di tutti gli Stati europei, e quindi anche del TLT in amministrazione fiduciaria dei Governi italiano e jugoslavo.

Il risultato giuridico della costruzione evidentemente politica del TdO1975 è perciò un Trattato valido soltanto fra i due Stati contraenti, che con esso rinunciano a rivendicazioni reciproche di confine sia su territori in loro sovranità, sia su territori in amministrazione provvisoria dei loro Governi, senza menzionare né modificare (nemmeno nel diritto interno) le norme del TdP1947 che hanno istituito e costituito il FTT, né il mandato amministrativo fiduciario del MoU ai loro Governi, che come detto rimane efficace verso tutti gli altri soggetti internazionali, inclusa la popolazione sovrana del TLT.

Il TdO 1975 non ha potuto quindi produrre effetti giuridici validi né sull'esistenza del TLT, né sulle relative disposizioni del Tdp1947 e del MoU1954.

Questi limiti di scopo e di struttura del TdO1975 hanno prodotto perciò un accordo di esclusiva validità bilaterale, che non ha potuto spartire il TLT tra le sovranità della Repubblica Italiana e della RSF di Jugoslavia, né dei suoi Stati successori, ed ha perduto efficacia a seguito dell'estinzione del secondo contraente e del riconoscimento internazionale dei suoi due Stati successori territoriali.

Con il Governo federale jugoslavo si estinse infatti anche il suo mandato di amministrazione fiduciaria sulla Zona B del TLT, che come tale non rientrava nella successione di Stato con la Slovenia e la Croazia ed avrebbe dovuto perciò essere riaffidato sdoppiandolo fra i loro Governi, o affidandolo ad altri.

Quest'impasse politico-diplomatica, della quale l'Italia cercò di approfittare, è stata risolta con il riconoscimento internazionale nel 1991-92 della Slovenia e della Croazia indipendenti, nei confini includenti l'ex Zona B, da parte di tutti i Paesi firmatari del TdP1947 e del MoU1954, e di tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite garanti del TLT.

La totalità dei riconoscimenti ha prodotto ex art. 30, n.3, della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati l'unica modifica valida ed efficace delle norme del TdP1947 sul TLT, che ne ha ridotta l'estensione alla sola e principale Zona A, tuttora amministrata dal Governo italiano sul mandato originario conferito ed accettato con il MoU1954 in esecuzione del TdP1947.

L'interpretazione del TdO1975 quale fonte giuridica di sovranità dello Stato italiano sul TLT è quindi mera tesi di dottrina politica, che oltre ad essere erronea confligge ab origine con l'ordinamento italiano ove invece gli strumenti di esecuzione e ratifica del TdP1947 rimangono integri ed in vigore sotto garanzia costituzionale.

Sono perciò inconferenti e fonte di equivoco ed errore anche le affermazioni secondo cui il Trattato bilaterale italo jugoslavo di Osimo del 1975, di seguito TdO1975 «*non risulta mai modificato, né opposto da alcuno Stato o organismo internazionale (ivi incluse le Nazioni Unite)*» con ciò intendendo che vi sia stato silenzio-assenso all'asserito passaggio del TLT sotto la sovranità italiana (e jugoslava).

A prescindere dall'improprietà assoluta dell'applicazione del concetto di silenzio-assenso al diritto internazionale ed al caso di specie, il silenzio internazionale su TdO1975 fa invece prova dell'esatto contrario, poiché il motivo per cui non vi fu opposizione di altri Stati o degli organismi internazionali, ed in primis delle Nazioni Unite, è che quel trattato bilaterale era stato formulato, per i motivi e nei modi sopra detti, in maniera da non modificare lo status giuridico del TLT.

Le Nazioni Unite si limitarono infatti a prendere politicamente, ma non giuridicamente atto della stipula di quel trattato bilaterale togliendo per il momento la nomina del Governatore del TLT dall'ordine del giorno delle deliberazioni del Consiglio di Sicurezza, dove può essere reinserita su richiesta in qualsiasi momento.

Le mancate opposizioni internazionali al Trattato di Osimo valgono dunque da conferma, e non da smentita, della permanenza dello status giuridico del TLT stabilito e normato dal TdP1947 e dal MoU1954.

Tutto ciò premesso


si chiede al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) di non emettere alcun decreto relativamente alla VIA-VAS del nuovo Piano Regolatore del Porto di Trieste e di archiviare la pratica in considerazione sia del fatto che lo stesso MATTM non può disciplinare l'uso delle aree portuali appartenenti al Porto Libero di Trieste e dunque non può effettuare la VIA-VAS sulle previsioni proposte sia del fatto che il D.Lgs. 152/06 non trova applicazione nel Territorio Libero di Trieste in quanto Stato indipendente garantito dal Trattato di Pace del 1947, Trattato avente natura normativa e non contrattuale.

Si allega, quale parte integrante delle presenti osservazioni, l'atto di diffida internazionale per la piena attuazione del regime internazionale del Porto Franco di Trieste presentato al Governo Italiano nel settembre 2014.

Trieste, 7 novembre 2014

Il Presidente del Movimento Trieste Libera

Roberto Giurastante



Movimento Trieste Libera

Piazza della Borsa n. 7

34121 Trieste

tel. +39 040 0641602

e-mail: movimentotriestelibera@pec.it

Posta: Movimento Trieste Libera

Interno 224 C/o MAIL BOXES ETC 062

Via San Francesco d'Assisi 15/a

34133 Trieste



Trieste Libera
Svobodni Trst
Free Triest

Al Governo Italiano

quale amministratore fiduciario del Territorio Libero di Trieste
in persona del Presidente del Consiglio pro tempore

Al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

quale garante internazionale del Territorio Libero di Trieste
in persona del Presidente pro tempore

Ai Governi dei Paesi che hanno interessi e diritti

nel Porto Franco internazionale di Trieste



DIFFIDA INTERNAZIONALE AL GOVERNO ITALIANO
quale amministratore fiduciario del Territorio Libero di Trieste
a dare piena esecuzione alle norme sul regime internazionale
e sui registri navali del Porto Franco di Trieste
con l'emanazione del Decreto qui allegato

Il Movimento Trieste Libera – Gibanje Svobodni Trst – Bewegung Freies Triest - Free Trieste Movement, quale rappresentante dei propri iscritti e sostenitori che sono cittadini del Territorio Libero di Trieste e di altri Paesi membri delle Nazioni Unite, agendo nell'interesse legittimo

– di parte rilevante dei cittadini del Free Territory of Trieste - Territorio Libero di Trieste, Svobodno Tržaško Ozemlje (FTT – TLT – STO) quale stato sovrano membro delle Nazioni Unite ed affidato dal 1947 in amministrazione fiduciaria speciale;

– della Comunità internazionale che ha diritto all'uso senza restrizioni del Porto Franco internazionale di Trieste per le navi e le merci di tutte le Nazioni;

– degli Stati che hanno diritto a partecipare alla gestione del Porto Franco internazionale di Trieste: Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Russia ed altri Stati successori dell'URSS, Slovenia ed altri Stati successori della Jugoslavia, Italia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Svizzera, Austria, Ungheria;

– degli Stati europei che hanno diritto ad immatricolare nel Territorio Libero di Trieste le navi battenti propria bandiera che utilizzino il Porto di Trieste: Repubblica Ceca, Slovacchia, Svizzera, Austria, Ungheria.

1. Conferma ed integra con il presente atto di diffida i contenuti e le richieste dell'ATTO DI RECLAMO E MESSA IN MORA del 18 giugno 2013 che il Movimento Trieste Libera ha notificato al Governo amministratore italiano ed ai suoi Organi locali e trasmesso al Consiglio di Sicurezza ed ai Paesi membri dell'Assemblea delle Nazioni Unite, con il quale ha contestato le violazioni della sovranità del Territorio Libero di Trieste e dei diritti dei suoi cittadini commesse dal Governo italiano quale amministratore fiduciario e da organi dello Stato italiano.

2. Prende atto che dopo oltre un anno il Governo amministratore italiano non ha ancora dato risposta, non ha interrotto né sanato nessuna delle violazioni contestate, e non ha rinunciato al mandato di amministrazione fiduciaria, mentre le autorità giudiziarie italiane nel Territorio Libero di Trieste danno risposte non solo prive di fondamento giuridico, ma anche confuse e contraddittorie fra loro, e stanno assumendo provvedimenti repressivi illegali contro il Movimento Trieste Libera.

3. Rende evidente al Governo italiano amministratore fiduciario, al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed ai Paesi membri dell'Assemblea delle Nazioni Unite quanto segue:

3.1. Status internazionale del territorio Libero di Trieste.

Il Territorio Libero di Trieste è stato costituito quale Stato sovrano membro di diritto delle Nazioni Unite, in esecuzione della Risoluzione n. 16/1947 del Consiglio di Sicurezza, il 15 settembre 1947, con l'entrata in

vigore del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 fra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia, ai sensi degli artt. 4, 21, 22, 48 n. 5, 78 n.7 e dei seguenti Allegati del Trattato:

Allegato 1 - Cartografia; Allegato VI - Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste; Allegato VII - Strumento per il Regime Provvisorio del Territorio Libero di Trieste; Allegato VIII - Strumento per il Porto Franco di Trieste; Allegato IX - Disposizioni tecniche riguardanti il Territorio Libero di Trieste; Allegato X - Provvedimenti economici e finanziari relativi al Territorio Libero di Trieste.

Con l'entrata in vigore del Trattato di Pace il 15 settembre 1947 le Potenze Alleate e Associate e l'Italia hanno riconosciuto senza riserve (art. 21, nn. 1 e 2) il Territorio Libero di Trieste quale Stato sovrano la cui integrità ed indipendenza sono garantite dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite come disposto dall'art. 2 dell'Allegato VI.

La frontiera fra l'Italia ed il Territorio Libero di Trieste è stabilita dall'art. 4, del Trattato e dall'Allegato 1, sezione A, tavola "*The italo-yugoslav frontier - Frontier of the Free territory of Trieste*".

Il Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 è strumento internazionale normativo multilaterale tuttora in vigore quale parte integrante dell'ordinamento internazionale e dell'ordinamento di tutti gli Stati firmatari o successori, e tra essi anche dell'ordinamento italiano (L. n. 811/1947; D.L.C.P.S. n. 1430/1947; L. n. 3054/1952; artt. 10, primo comma e 117, primo comma Cost.).

Lo status internazionale ed i diritti del Territorio Libero di Trieste, della sua popolazione sovrana e dei suoi cittadini sono perciò protetti e normati anche dalle pertinenti convenzioni internazionali, ed in particolare dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, dall'Atto finale della Conferenza di Helsinki del 1975 e dalle convenzioni internazionali e comunitarie europee sui diritti umani e sui diritti civili e politici.

3.2. Consistenza territoriale.

Per effetto degli atti e strumenti internazionali di cui sotto al punto 3.7 il Territorio Libero di Trieste è formato attualmente dal Comune di Trieste con il Porto Franco internazionale e dai cinque Comuni minori di Muggia, Dolina, Repentabor-Monrupino, Zgonik-Sgonico, Devin Nabrežina - Duino Aurisina.

Il Territorio Libero di Trieste non ha alcuna rivendicazione territoriale verso gli Stati confinanti e vicini (Italia, Slovenia, Croazia).

3.3. Regime internazionale del Porto di Trieste.

Il Trattato di Pace stabilisce il seguente regime internazionale del Porto di Trieste:

a) all'art. 33 dell'Allegato VII l'istituzione di registri per l'immatricolazione delle navi battenti bandiera del Territorio Libero e delle navi battenti bandiera della Cecoslovacchia (ora della Repubblica Ceca e della Slovacchia) della Svizzera, dell'Austria e dell'Ungheria che utilizzino abitualmente il Porto di Trieste;

b) all'articolo 34 dell'Allegato VII l'istituzione di un Porto Franco internazionale amministrato secondo le disposizioni dell'apposito strumento redatto dal Consiglio dei Ministri degli Esteri approvato dal Consiglio di Sicurezza ed allegato al Trattato quale Allegato VIII;

c) secondo le norme dell'Allegato VIII, che il Porto Franco sia costituito quale ente di Stato del Territorio Libero di Trieste e sia posto senza restrizioni al servizio delle navi e delle merci di tutti i Paesi, sotto il controllo di una Commissione internazionale formata da Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, URSS (ora la Russia ed altri Stati successori), Jugoslavia (ora Slovenia ed altri Stati successori), Italia, Cecoslovacchia (ora Repubblica Ceca e Slovacchia) Polonia, Svizzera, Austria, Ungheria;

3.4. Regime Provvisorio di governo del Territorio Libero di Trieste.

All'entrata in vigore del Trattato di Pace il 15 settembre 1947 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha costituito il Territorio Libero di Trieste quale Stato sovrano nel Regime Provvisorio di governo stabilito dall'art. 21, nn. 2 e 3 e normato dall'Allegato VII sino alla piena realizzazione dello Statuto Permanente di cui all'Allegato VI del Trattato.

L'art. 10 del Regime provvisorio conferisce i poteri legislativi all'organo di Governo provvisorio, che è costituito dal Governatore assistito dal Consiglio di Governo Provvisorio, e sino alla nomina del Governatore è costituito da un Governo amministratore fiduciario militare (art. 1, secondo comma) poi sostituito da un Governo amministratore fiduciario civile.

L'art. 2, terzo, quarto e quinto comma, dell'Allegato VII stabilisce quali principi generali del Regime Provvisorio di governo che esso deve avere lo scopo principale di far fronte ai bisogni materiali della popolazione e di assicurarne il benessere, e che a questo scopo deve applicare le disposizioni dello Statuto permanente (Allegato VI) quando e per quanto siano già applicabili e non siano sostituite da norme del Regime Provvisorio.

Tra le disposizioni dell'Allegato VI che devono essere perciò applicate direttamente od adattate nel Regime Provvisorio di governo vi sono le norme che stabiliscono: la neutralità e smilitarizzazione del Territorio Libero (art.3); il suo ordinamento democratico in materia di diritti umani e libertà fondamentali (art. 4) diritti civili e politici (art. 5); i diritti di cittadinanza (art. 6); le lingue ufficiali (art. 7); le insegne di Stato (art. 8); la struttura e la rappresentanza degli organi di governo (artt. 9 e 29); i principi di diritto costituzionale (art. 10); la struttura dell'autorità giudiziaria (artt. 14, 15, 16); la dipendenza diretta ed esclusiva dal Consiglio di Sicurezza (artt. 17 e 25, che include il principio dell'arbitrato internazionale per il Porto Franco di cui all'art. 24 dell'Allegato VIII); il bilancio (art. 21); i poteri speciali e di grazia (art. 22 e 23); le relazioni internazionali (art. 24); i criteri di assunzione e licenziamento dei funzionari pubblici (art. 26); la pubblica sicurezza e le forze di polizia (artt. 27 e 28); le ferrovie (art. 31); il registro dell'aviazione commerciale (art. 32); i registri navali per il Territorio e per altri Stati (art. 33); il Porto Franco internazionale (art. 34); le libertà di transito delle merci da e per il Porto Franco (35); le interpretazioni e gli emendamenti delle norme, incluso il diritto di petizione (artt. 37 e 36).

Il Regime provvisorio di governo del Territorio Libero di Trieste deve inoltre applicare le norme dell'Allegato IX sulle disposizioni tecniche e dell'Allegato X sui provvedimenti economici e finanziari.

L'allegato X stabilisce, tra altro, all'art. 1 che il Territorio Libero riceverà senza pagamento le proprietà statali e para-statali italiane sul proprio territorio (demanio del Territorio Libero), ed all'art. 5 che il Territorio Libero è esentato dal pagamento del debito pubblico italiano (*"The Free Territory shall be exempt from the payment of the Italian public debt"*).

3.5. Mandato di amministrazione fiduciaria speciale.

In ottemperanza all'art.1, secondo comma, dell'Allegato VII, all'entrata in vigore del Trattato (15 settembre 1947) e sino a quando il Consiglio di Sicurezza abbia nominato un Governatore, il Regime provvisorio di governo del Territorio Libero è stato affidato ai Comandi militari alleati che erano presenti dal 1945 nelle rispettive zone d'occupazione anglo-americana ("Zona A") e jugoslava ("Zona B").

Tale provvedimento ha posto fine al regime d'occupazione alleato del 1945-1947 e lo ha sostituito con un Governo Militare Alleato del Territorio Libero di Trieste, incaricato di esercitare per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite i poteri e doveri del Regime Provvisorio di governo stabiliti dall'Allegato VII.

Poiché a causa dei contrasti internazionali della "guerra fredda" la nomina del Governatore non è stata possibile nei tempi brevi originariamente previsti dal Trattato, le forze militari assegnate al Governo Militare Alleato sono state disimpegnate con il Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, che è uno strumento esecutivo aggiunto del Trattato di Pace.

Il Memorandum ha sostituito, quale "misura pratica" (practical arrangement), cioè senza modifica del Trattato, l'amministrazione militare provvisoria con l'amministrazione civile provvisoria, affidandola per la "Zona A" alla responsabilità del Governo italiano, e per la "Zona B" alla responsabilità del Governo federale jugoslavo, ed ambedue i Governi si sono impegnati a rispettare i rispettivi mandati.

Tali mandati di amministrazione provvisoria militare e poi civile del Territorio Libero di Trieste hanno carattere di mandato di amministrazione fiduciaria speciale poiché a differenza dai mandati fiduciari ordinari riguardano l'amministrazione di uno Stato sovrano costituito, sono affidati perciò a Governi e non a Stati, hanno lo scopo di applicare, in sostituzione temporanea del Governatore, il Regime Provvisorio di governo stabilito dal Trattato di Pace, e dipendono direttamente dal Consiglio di Sicurezza (invece del Trusteeship Council) delle Nazioni Unite.

Il mandato di amministrazione fiduciaria speciale del Territorio Libero di Trieste così conferito dal 1954 ai Governi italiano ed allora jugoslavo quali rappresentanti, in tale ruolo, del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, è differente dal ruolo degli stessi Governi quali amministratori dei rispettivi Stati sovrani, Italia ed allora Jugoslavia.

Il Governo amministratore fiduciario deve perciò tenere completamente separate l'amministrazione fiduciaria del Territorio Libero di Trieste dall'amministrazione del proprio Stato, deve esercitare il mandato nell'interesse esclusivo della popolazione sovrana amministrata e della Comunità internazionale secondo le modalità del Regime Provvisorio, e deve rinunciare al mandato in caso di conflitto di interessi fra il Territorio Libero ed il proprio Stato.

Il mandato fiduciario speciale per l'amministrazione del Territorio Libero di Trieste conferisce al Governo amministratore l'esercizio dei poteri legislativi di cui all'art. 10 dell'Allegato VII., ma non consente al Governo amministratore di compiere atti o stipulare accordi internazionali che modifichino in qualsiasi modo lo status del Territorio Libero di Trieste stabilito dal Trattato di Pace od i diritti conseguenti dei suoi cittadini.

3.6. Inefficacia di accordi stipulati in violazione fra Stati terzi.

Sono privi di efficacia giuridica sullo status del Territorio Libero di Trieste, sui diritti dei suoi cittadini e sui diritti di altri Stati all'uso e controllo del Porto Franco internazionale di Trieste come stabiliti dalle norme pertinenti del Trattato di Pace e dalle norme del Memorandum d'intesa di Londra:

a) atti compiuti ed accordi negoziati e stipulati dal Governo amministratore fiduciario in violazione del mandato;

b) atti compiuti ed accordi negoziati e stipulati da Stati confinanti o da altri soggetti internazionali terzi che non hanno titolo a rappresentare il Territorio Libero di Trieste (artt. 8 e 34 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati);

c) interpretazioni delle norme secondo principi diversi da quelli stabiliti dagli artt. 31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati;

d) modificazioni apportate o pretese in violazione dei principi e delle norme della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, ed in particolare degli artt. 30, 41, 44, 57, 59 sulle condizioni di modificazione, estinzione e sospensione dei trattati multilaterali, e dei principi stabiliti dagli artt. 61 n.2 e 62 n. 2 a - b (chi viola un trattato non può invocare l'impossibilità di eseguirlo né il mutamento fondamentale di circostanze (principio c.d. "*rebus sic stantibus*"), il quale non può comunque essere invocato in materia di confini;

e) atti compiuti ed accordi negoziati e stipulati in violazione dei diritti di autodeterminazione della popolazione sovrana del Territorio Libero di Trieste (Carta delle Nazioni Unite, Patto internazionale sui diritti civili e politici, Dichiarazione relativa alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione fra stati, Conferenza per la Pace e la sicurezza in Europa - Atto finale di Helsinki).

In particolare, il Trattato bilaterale di Osimo del 10 novembre del 1975 tra la Repubblica Italiana e la R.S.F. di Jugoslavia, ora cessata, appartiene alle categorie anomale di cui sopra ai punti b) e d). Non ha pertanto efficacia sullo status giuridico internazionale del Territorio Libero, e sui diritti dei suoi cittadini, né sui diritti di altri Stati riguardo il Porto Franco internazionale di Trieste.

Il Trattato di Osimo conserva quindi efficacia giuridica soltanto per le parti che non riguardano direttamente o indirettamente i confini di Stato, i beni e diritti del Territorio Libero o dei suoi cittadini, ed i diritti portuali degli Stati sul Porto Franco internazionale di Trieste.

Il Trattato di Osimo ha carattere anomalo perché venne imposto dalle strategie occidentali nel 1974-75 per disinnescare, senza modifica dello status internazionale del Territorio Libero, rivendicazioni territoriali italiane infondate che potevano destabilizzare la Jugoslavia dopo l'imminente morte di Tito.

Il Trattato di Osimo è perciò un riconoscimento reciproco dei confini tra Italia e Jugoslavia, con validità solo bilaterale e senza menzionare il Territorio Libero che essi quali Stati terzi non potevano rappresentare. Per questi motivi il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non si oppose, e si limitò a sospendere le procedure sul Territorio Libero senza dichiararlo estinto. La popolazione triestina non consultata ebbe reazioni contrarie forti ma confuse, che vennero sviate dai nazionalisti italiani.

3.7. Modificazioni territoriali intervenute dal 1991-92.

Il Territorio Libero di Trieste ha subito recenti modificazioni territoriali perché ha conservato la sua parte principale, ma ha perduto una parte accessoria per effetto del consenso di tutti gli Stati firmatari del Trattato di Pace e della popolazione colà residente..

La parte principale del Territorio Libero è la "Zona A" formata dal Comune di Trieste con il Porto Franco ed i cinque Comuni minori contermini, affidata in amministrazione fiduciaria speciale militare alleata e poi civile al Governo italiano. Nel suo status di diritto internazionale non è intervenuto perciò alcun cambiamento,

La parte accessoria del Territorio Libero di Trieste era la "Zona B", formata con 7 Comuni dell'Istria costiera per garantire l'accesso diretto del Porto franco ("Zona A") alle acque internazionali, ed affidata in amministrazione fiduciaria speciale prima alle forze militari jugoslave e poi civile al Governo federale jugoslavo, che l'avevano ripartita tra le Repubbliche federate di Slovenia (distretto di Koper-Capodistria) e di Croazia (distretto di Buje-Buie).

La linea di demarcazione (boundary) fra le due Zone in amministrazione fiduciaria civile dei Governi italiano e jugoslavo è stata definita con il Memorandum di Londra del 1954, art. 3 ed Allegato I – Cartografia.

Nel 1991-92 il Governo federale jugoslavo ha cessato di esistere, e con esso si è estinto il mandato di amministrazione fiduciaria della "Zona B". Per la sua natura giuridica il mandato fiduciario non rientrava infatti nella successione di Stato fra la Jugoslavia federale e le nuove Repubbliche indipendenti di Slovenia e di Croazia, ed avrebbe dovuto venire riassegnato dal Consiglio di Sicurezza.

Il mandato non è stato rinnovato perché nel 1991-92 tutti i Paesi firmatari del Trattato di Pace e tutti i paesi membri delle Nazioni Unite hanno riconosciuto le nuove Repubbliche indipendenti di Slovenia e di Croazia nei confini attuali che includono le rispettive parti della "Zona B", dove la Slovenia ha tenuto anche un plebiscito di sovranità ed indipendenza.

Il riconoscimento internazionale ed il plebiscito sloveno hanno perciò concretato le condizioni della Convenzione di Vienna, art 30, n.3, per la modifica dei trattati multilaterali col consenso di tutti i firmatari e dell'esercizio del diritto di autodeterminazione, rendendo inapplicabili le norme sul Territorio Libero del Trattato di Pace e del Memorandum di Londra per la sola ex "Zona B".

L'ex "Zona B" è passata in tal modo sotto sovranità della Slovenia e della Croazia, e la linea di demarcazione stabilita dal Memorandum di Londra fra le ex Zone A e B è diventata confine di Stato della Repubblica di Slovenia con il Territorio Libero di Trieste in amministrazione fiduciaria affidata al Governo italiano.

Dal 1991-92 l'attuale Territorio Libero di Trieste è costituito perciò dall'ex "Zona A" rimasta sotto amministrazione fiduciaria speciale ininterrotta del Governo italiano, e non ha rivendicazioni territoriali verso la Slovenia e la Croazia.

La libertà di accesso alle acque internazionali per le navi che utilizzano il Porto Franco di Trieste e la libertà di transito internazionale delle sue merci via terra rimangono garantiti dal Trattato di Pace e dalle convenzioni internazionali vigenti.

3.8. Le condizioni attuali per la nomina del Governatore.

La fine della guerra fredda, la dissoluzione della federazione jugoslava, il riconoscimento internazionale della Slovenia e della Croazia entro gli attuali confini, e l'interesse dell'economia internazionale all'utilizzo ed allo sviluppo del Porto Franco di Trieste hanno determinato le condizioni politico-economiche per ottenere quanto prima dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la nomina del Governatore che secondo le norme dagli Allegati VI e VII del Trattato di Pace deve sostituire il Governo amministratore fiduciario per applicare lo Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste.

Il Movimento Trieste Libera ha già inviato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite le prime 15.000 firme di cittadini del Territorio Libero per la nomina del Governatore.

3.9. L'amministrazione fiduciaria del Governo italiano.

Il Governo italiano è attualmente titolare unico del mandato di amministrazione fiduciaria speciale del Territorio Libero di Trieste in esecuzione delle norme pertinenti dell'Allegato VII del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 e di tutti gli obblighi amministrativi conseguenti.

Per i motivi sopra esposti ai punti 3.1, 3.2 e 3.3, il Governo italiano deve esercitare l'amministrazione fiduciaria del Territorio Libero di Trieste e della sua popolazione:

- a) quale mandato fiduciario speciale in rappresentanza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e non dello Stato italiano;
- b) con separazione totale dall'amministrazione, dal regime fiscale e dal patrimonio dello Stato e del popolo italiano;
- c) nell'interesse dei cittadini del Territorio Libero di Trieste alla piena realizzazione di tutti i loro diritti ;
- d) per il pieno utilizzo del Porto Franco internazionale di Trieste nell'interesse dei cittadini del Territorio Libero di Trieste, della Comunità Internazionale e degli Stati terzi che vi hanno diritti speciali;
- e) applicando nel Regime Provvisorio stabilito dall'Allegato VII del Trattato anche le norme compatibili dello Statuto Permanente contenute nell'Allegato VI;

f) rinunciando al mandato di amministrazione fiduciaria in caso di conflitto di interessi fra le proprie funzioni di Governo provvisorio del Territorio Libero di Trieste e di Governo dello Stato italiano.

3.10. Gli obblighi internazionali del Governo amministratore italiano per il Porto di Trieste

Accettando il mandato di amministrazione fiduciaria speciale del Territorio Libero di Trieste con il Memorandum di Londra, il Governo italiano si è assunto anche i seguenti obblighi principali riguardanti il Porto di Trieste:

a) l'obbligo, stabilito dall'art. 33 dell'Allegato VI, di aprire i registri navali del Territorio Libero di Trieste per le navi ed i natanti battenti bandiera del Territorio Libero, della Repubblica Ceca, della Slovacchia, della Svizzera, dell'Austria e dell'Ungheria che utilizzino abitualmente il Porto di Trieste;

b) l'obbligo, stabilito dall'art. 5 del Memorandum di Londra, di mantenere, per tutta la durata del mandato, il Porto Franco a Trieste in ottemperanza delle disposizioni degli articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII - Strumento per il Porto Franco di Trieste del Trattato di Pace con l'Italia («The Italian Government undertakes to maintain the Free Port at Trieste in general accordance with the provisions of Articles 1-20 of Annex VIII of the Italian Peace Treaty»), e di convocare a tal fine una Conferenza Consultiva internazionale.

3.11. Le violazioni commesse dal Governo amministratore italiano

Il Governo Militare Alleato anglo-americano (1947-54) ha rispettato il mandato di amministrazione fiduciaria speciale del Territorio Libero di Trieste ricevuto dal Consiglio di Sicurezza, ed ha costruito le strutture di governo provvisorio del Territorio Libero nell'allora "Zona A".

Il Governo amministratore italiano subentrato nel 1954 ha invece violato il mandato, come anche il cessato Governo amministratore jugoslavo, allo scopo di simulare la sovranità dello Stato italiano sul Territorio Libero di Trieste.

A questo scopo il Governo italiano amministratore ha demolito gradualmente le strutture di governo provvisorio create dal Governo Militare Alleato e le ha sostituite illegalmente con le strutture dello Stato italiano, per simulare la sovranità dello Stato italiano su Trieste e sul Porto Franco internazionale di Trieste.

Le autorità italiane hanno simulato illegalmente la sovranità dello Stato italiano sul Territorio Libero con la forza e con l'inganno (propaganda nazionalista e censura stampa, tesi giuridiche false, finanziamento dei partiti nazionalisti e neofascisti, sabotaggio e repressione delle opposizioni, ecc.) avvalendosi della tolleranza strategica occidentale verso l'Italia durante la guerra fredda (v.: Atto di reclamo e messa in mora, Capitolo VIII).

Dal punto di vista giuridico il Governo italiano ha attuato la simulazione di sovranità italiana mantenendo dal 1954 al 1963 l'aspetto formale dell'amministrazione fiduciaria attraverso un Commissario Generale di Governo con poteri legislativi. Dal 1963 quell'organo amministrativo speciale è stato abolito e sono stati introdotti direttamente, con azioni e provvedimenti illegali, gli organi amministrativi e le insegne di sovranità dello Stato italiano.

In questo modo il Governo italiano ha compiuto violazioni gravissime del Trattato di Pace, del Memorandum di Londra, del diritto internazionale e dello stesso diritto italiano, a danno del Territorio Libero di Trieste, dei diritti dei cittadini di Trieste e dei diritti della Comunità internazionale all'utilizzo del Porto Franco di Trieste.

In particolare il Governo amministratore fiduciario italiano:

a) ha violato l'indipendenza politica del Territorio Libero perché ne ha sostituiti gli organi e le regole di governo e la politica estera (artt. 9, 29 e 24 dell'Allegato VI) con quelli dello Stato italiano, che hanno anche elevati livelli di corruzione;

b) ha violato l'obbligo di dipendere direttamente ed esclusivamente dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per l'amministrazione del Territorio Libero (artt. 17, 25 e 37 dell'Allegato VI, artt. 3 dell'Allegato VII, art. 25 dell'Allegato VIII), perché lo ha escluso dall'amministrazione;

c) ha violato l'obbligo di tenere separata l'amministrazione fiduciaria del Territorio Libero dall'amministrazione dello Stato italiano anche nei bilanci (art. 21 dell'Allegato VI);

d) ha violato l'obbligo di agire nell'interesse della popolazione del Territorio Libero di Trieste (art. 2, terzo, quarto e quinto comma, dell'Allegato VII), perché ha agito contro di essa nell'interesse dello Stato e della popolazione italiana;

e) ha violato l'art. 1 dell'Allegato X sottraendo al Territorio Libero di Trieste l'intero patrimonio pubblico per assegnarne illegalmente la proprietà allo Stato italiano;

f) ha violato l'art. 5 dell'Allegato X sottoponendo illegalmente il Territorio Libero di Trieste (che non ha debito pubblico) al pagamento dell'enorme debito pubblico italiano ed a tutte le altre imposizioni fiscali non dovute, dello Stato italiano, che sono tra le più pesanti del mondo a causa della corruzione del sistema politico italiano.

g) ha violato l'indipendenza giuridica e giudiziaria del Territorio Libero (artt. 10, 14, 15, 16, 22 e 23 dell'Allegato VI) imponendo l'ordinamento ed sistema giudiziario dello Stato italiano, incluse le sue corruzioni ed ingiustizie;

h) ha violato la neutralità e la smilitarizzazione del Territorio Libero (art.3 dell'Allegato VI) imponendogli le Forze Armate ed il reclutamento militare dello Stato italiano senza l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ;

i) ha violato le norme sulla cittadinanza del Territorio Libero di Trieste (art. 6 dell'Allegato VI) imponendo illegalmente agli abitanti la cittadinanza dello Stato italiano;

j) ha violato le norme sulla pubblica sicurezza e la polizia del Territorio Libero (art. 27 e 28 dell'Allegato VI) sciogliendo le forze di polizia del Territorio Libero create dal Governo Militare Alleato ed imponendo le forze di polizia dello Stato italiano (senza riconoscimento giuridico ed economico di missione all'estero, come nemmeno agli altri funzionari italiani);

k) ha violato gli obblighi relativi ai registri navali del Territorio Libero di Trieste e dei Paesi che vi hanno diritto, perché ha ommesso di istituirli;

l) ha violato gli obblighi relativi al mantenimento del Porto Franco internazionale di Trieste, perché ha ommesso di applicarvi gli articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII, li ha sostituiti con le leggi italiane sui porti, ed ha ommesso di convocare stabilmente la prevista Conferenza Consultiva internazionale degli Stati interessati.

m) ha violato gli obblighi sulle ferrovie e sulla libertà di transito delle merci da e per il Porto Franco di Trieste (artt. 31 e 35 dell'Allegato VI) perché ha consentito che lo Stato italiano si impadronisse delle ferrovie del Territorio Libero ed imponesse servizi inefficienti e tariffe dannose.

n) ha violato l'obbligo di istituire il registro dell'aviazione commerciale del Territorio Libero di Trieste (art. 32 dell'Allegato VI).

o) ha violato le norme sui diritti umani e civili (artt 4 e 5 dell'Allegato VI) e sulle lingue ufficiali del Territorio Libero (art. 7 dell'Allegato VI; Memorandum di Londra, Allegato II), perché ha sottoposto la minoranza e la lingua slovena a pesanti discriminazioni, aggressioni nazionaliste e razziste e limitazioni dei diritti di parità;

p) ha accreditato ufficialmente, propagandato e sostenuto con enormi finanziamenti, pubblici e segreti, il nazionalismo italiano ed il neofascismo a Trieste, violando i diritti morali di parità (artt. 4 e 5 dell'Allegato VI) dei cittadini di diversa origine etnica, lingua e religione che formano la popolazione multinazionale della città e del Territorio Libero di Trieste.

3.12. Danni recati al Territorio Libero, ad altri Stati ed alla Comunità internazionale.

Con tali violazioni del mandato di amministrazione fiduciaria il Governo italiano amministratore e lo Stato italiano hanno recato da decenni, e recano tuttora, danni gravissimi all'economia e allo sviluppo del Territorio Libero per favorire i porti concorrenti della penisola italiana.

Questi comportamenti del Governo e dello Stato italiano hanno danneggiato anche la Comunità internazionale, che ha il diritto di utilizzare liberamente il Porto Franco di Trieste per le navi e le merci di tutte le Nazioni, ed in particolare agli Stati che hanno diritto a partecipare alla gestione del Porto Franco e ad immatricolarvi le navi battenti propria bandiera.

Gli Stati ai quali il Trattato di Pace assegna il diritto di immatricolare in registri speciali del Territorio Libero di Trieste le navi battenti propria bandiera che utilizzino il Porto di Trieste sono la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Svizzera, l'Austria e l' Ungheria.

Gli Stati ai quali il Trattato di Pace assegna il diritto di partecipare alla gestione del Porto Franco internazionale di Trieste sono: Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Russia ed altri Stati successori dell'URSS, Slovenia ed altri Stati successori della Jugoslavia, Italia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Svizzera, Austria, Ungheria.

Il blocco dello sviluppo del Porto Franco di Trieste causato dai comportamenti del Governo amministratore e dello Stato italiano hanno inoltre ostacolato la ripresa economica del Sudest Europa, che ha come terminale marittimo diretto il sistema di porti strategici dell'Adriatico nord-orientale formato da Trieste (Territorio Libero), Koper (Slovenia) e Rijeka (Croazia).

Questi tre porti strategici per il Sudest Europa sono infatti complementari, ma soltanto Trieste vi ha la funzione di porto franco internazionale, ed il blocco di questa funzione danneggia direttamente i Paesi che hanno diritto e maggiore necessità di utilizzare i vantaggi fiscali del porto e del Territorio Libero di Trieste: Austria, Ungheria, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, ma anche Repubblica ceca, Slovacchia, Serbia, Svizzera, e molte imprese italiane.

Nello stesso tempo il nazionalismo ed il neofascismo italiano sostenuto e finanziato dal Governo italiano a Trieste ha paralizzato il ruolo storico di Trieste quale catalizzatore culturale delle identità nazionali e miste della Mitteleuropa, dei Balcani e del Mediterraneo orientale.

3.13. Necessità di riattivazione urgente del Porto Franco internazionale di Trieste.

Le circostanze politico-strategiche che hanno consentito sinora al Governo italiano di violare il mandato fiduciario per bloccare illegalmente lo sviluppo e la funzione del Porto Franco internazionale e del Territorio Libero di Trieste sono cessate con la fine della guerra fredda e la dissoluzione della Jugoslavia, e sono state sostituite dalla necessità strategica attuale di ridurre gli squilibri politico-economici del Sudest Europa aggravati dalla crisi economica generale.

Il ruolo strategico del Porto Franco e del Territorio Libero di Trieste nella stabilizzazione politica ed economica del Sudest Europa è inoltre accresciuto dallo sviluppo dei corridoi di traffico europei che hanno come centro di smistamento Vienna e Bratislava, e come terminale marittimo il sistema portuale formato dal Porto franco internazionale di Trieste, dal porto sloveno adiacente di Koper e dal porto croato di Rijeka.

Si tratta in particolare del corridoio Baltico-Adriatico, che collega il Mediterraneo alla rotta artica per le Americhe e l'estremo Oriente, del corridoio ferroviario transiberiano per la Cina e dei loro collegamenti, attraverso l'Adriatico, con il canale di Suez di cui è previsto il raddoppio, e con le rotte atlantiche attraverso Gibilterra.

Il ruolo dei tre porti adriatici orientali come terminali di traffico è quindi essenziale, e tra essi il Porto Franco internazionale di Trieste ha una funzione-cardine di centro economico finanziario di zona franca, la cui importanza è confermata dallo sviluppo dei porti franchi e delle zone franche in tutto il mondo.

Ma questo sviluppo strategico per il Sudest Europa è minacciato da un'operazione anomala del Governo italiano che è stata sinora sottovalutata.

Il Governo italiano sta infatti approfittando della paralisi del Porto franco e del Territorio Libero di Trieste e della debolezza economica della Slovenia e della Croazia per tentare di bloccare definitivamente il Porto Franco di Trieste (eliminandone una parte e bloccando l'altra con attività incompatibili) e dirottare i traffici del corridoio Baltico-Adriatico e del corridoio transiberiano da Trieste, Koper e Rijeka sui porti della penisola italiana.

Questo dirottamento indebolirebbe gravemente l'economia del Sudest Europa, compromettendone la stabilizzazione politico-economica, e rafforzerebbe senza necessità il sistema dei porti della penisola italiana, che è sovra-alimentato e fortemente controllato dalla criminalità organizzata italiana, coinvolta nelle instabilità di tutto l'Est europeo ed in particolare della regione balcanica.

La riattivazione del Porto Franco internazionale del Territorio Libero di Trieste in collaborazione la Slovenia e con la Croazia per il coordinamento dei traffici con quelli dei porti di Koper e di Rijeka, è perciò una necessità strategica attuale, e non un problema del passato.

Ma dal punto di vista giuridico e funzionale per riattivare e sviluppare il Porto Franco internazionale di Trieste è necessario riattivare il Territorio Libero di Trieste quale enclave internazionale che deve garantire l'indipendenza strategica del Porto Franco dagli interessi contrari di ogni altro Stato.

È quindi interesse della Comunità internazionale regolare con urgenza l'amministrazione fiduciaria del Territorio Libero di Trieste, costringendo il Governo italiano a rispettare il mandato, od assegnando il mandato

ad un Governo che non abbia conflitti di interesse con il Territorio Libero, o ad un'Authority amministrativa provvisoria della Nazioni Unite.

3.14. Destinatari dei reclami

I reclami per la violazione del mandato di amministrazione fiduciaria del Territorio Libero di Trieste e del suo Porto Franco internazionale devono essere indirizzati al Governo italiano in tale sua veste, e non quale Governo dello Stato italiano (Repubblica Italiana), al quale devono invece essere imputate la simulazione di sovranità, la sottrazione dei beni del Territorio Libero, la riscossione di tasse non dovute e gli altri danni causati dalla sostituzione dei suoi organi amministrativi a quelli del Territorio Libero.

I reclami devono inoltre essere comunicati al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite quale garante del Territorio Libero, ad altri organi delle Nazioni Unite di eventuale competenza ed ai Paesi che sono direttamente o indirettamente danneggiati dalla mancata attuazione delle norme sul Porto e sul Porto Franco internazionale di Trieste.

3.15. Diffida internazionale e richieste.

Tutto ciò rilevato e considerato, il Movimento Trieste Libera, quale rappresentante degli interessi e della volontà di parte significativa della popolazione sovrana del Territorio Libero di Trieste la cui amministrazione fiduciaria è attualmente affidata alla responsabilità del Governo italiano

diffida

il Governo amministratore fiduciario italiano:

a) ad eseguire entro sei mesi, in buona fede e con la massima efficacia e correttezza, l'obbligo assunto con il Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 di mantenere il Porto Franco internazionale di Trieste in ottemperanza agli articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII al Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, e l'obbligo di aprire i registri navali nazionali ed esteri del Territorio Libero di Trieste previsti dall'art. 33 dell'Allegato VI al Trattato, approvando a questo scopo il Decreto attuativo di cui sotto ad 3.16;

b) a verificare e regolarizzare entro sei mesi tutte le azioni di organi dello Stato italiano nel Territorio Libero e nel Porto Franco internazionale di Trieste, adeguandole al regime di amministrazione fiduciaria;

c) a sospendere immediatamente, sino a tale verifica e regolarizzazione, le azioni fiscali avviate da organi dello Stato italiano a danno di cittadini ed imprese del Territorio Libero di Trieste;

d) a dare comunicazione tempestiva di tali provvedimenti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed a tutti gli Stati interessati;

si riserva

in caso contrario di agire in ogni sede nazionale ed internazionale competente, anche per il risarcimento dei danni passati, attuale e futuri arrecati dal Governo amministratore italiano e dallo Stato italiano ai cittadini del Territorio Libero di Trieste;

chiede

al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di vigilare sull'esecuzione di questi e di tutti gli altri obblighi di mandato del Governo italiano amministratore fiduciario speciale del Territorio Libero di Trieste, e di prevedere, in caso di inadempienza, l'assegnazione del mandato fiduciario al Governo di un Paese che non si trovi in conflitto d'interessi col Territorio Libero (Austria, Svizzera od altro) oppure ad un'Authority speciale delle Nazioni Unite, sino alla nomina del Governatore;

invita

tutti gli Stati interessati all'uso del Porto Franco internazionale di Trieste, ed in particolare gli Stati che hanno diritto di partecipare alla gestione del Porto Franco e di immatricolare le proprie navi nel Territorio Libero di Trieste, ad appoggiare nell'ambito delle relazioni internazionali e presso le Nazioni Unite, i diritti del Territorio Libero di Trieste e dei suoi cittadini, e le richieste formulate dal Movimento Trieste Libera.

3.16. Testo del Decreto legislativo.

Il testo seguente è il testo del Decreto legislativo che il Movimento Trieste Libera chiede al Governo italiano di approvare ed emanare entro sei mesi quale amministratore fiduciario speciale del Territorio Libero di Trieste:

Decreto legislativo di attuazione nell'ordinamento del Territorio Libero di Trieste degli obblighi assunti dal Governo italiano quale amministratore fiduciario civile del Territorio Libero con il Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 relativamente al mantenimento del Porto Franco internazionale di Trieste in conformità agli articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII al Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL GOVERNO ITALIANO, alla cui responsabilità è stata affidata con il Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954 l'amministrazione civile del Territorio Libero di Trieste, allora Zona A, in esecuzione del vigente Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 fra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, con i relativi Allegati, e della Risoluzione n. 16/1947 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ai fini e secondo le norme del regime provvisorio istituito e normato dall'art. 21, n. 3 e dall'allegato VII del Trattato, le cui disposizioni si applicheranno sino all'entrata in vigore del regime permanente istituito e normato dall'art. 21, n. 3 e dall'Allegato VI del Trattato,

considerato

che si tratta di mandato fiduciario speciale affidato al Governo italiano, e non allo Stato italiano, allo scopo di sostituire, quale misura pratica ("practical arrangement"), il Governo Militare Alleato con un Governo di amministrazione civile nella funzione di governo provvisorio stabilita dall'art. 1, secondo comma, dell'Allegato VII del Trattato per il Territorio Libero di Trieste quale Stato sovrano membro delle Nazioni Unite dal 15 settembre 1947;

che tale funzione di Governo provvisorio militare e poi civile del Territorio Libero deve essere esercitata nelle more della nomina del Governatore da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ed ha lo scopo di surrogare temporaneamente le funzioni del Governatore agendo secondo i medesimi fini e principi generali ad esso assegnati dagli Allegati VI e VII del Trattato di Pace, ed in particolare:

- rispettando il principio generale stabilito dall'art. 2, commi quarto e quinto dell'Allegato VII, che l'Organo di governo provvisorio debba dare attuazione anche alle norme del regime permanente stabilito dall'Allegato VI, in quanto e per quanto compatibili col regime provvisorio;
- rispettando il principio generale stabilito dall'art. 3 dell'Allegato VII che l'Organo di governo provvisorio abbia sede in Trieste e debba fare rapporto e dare informazioni sulla propria attività direttamente al Presidente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
- rispettando il principio generale stabilito dall'art. 2, ultimo comma, dell'Allegato VII, che l'azione dell'Organo di governo provvisorio debba essere condotta anzitutto per le necessità ed il benessere della popolazione del Territorio Libero di Trieste;

che pertanto il Governo italiano deve esercitare il mandato di Governo provvisorio del Territorio Libero di Trieste quale funzione amministrativa totalmente separata dalla propria funzione parallela di Governo della Repubblica Italiana, agendo nell'interesse dei propri obblighi di mandato ed in modo da garantire gli interessi legittimi della popolazione amministrata;

che la natura del mandato rende opportuno che per maggiore efficienza il Governo amministratore fiduciario lo eserciti tramite rappresentanti, funzionari e dipendenti a ciò appositamente delegati,

agendo perciò

nella propria veste e giurisdizione temporanea di Governo amministratore fiduciario del Territorio Libero di Trieste

al fine

di dare come tale attuazione doverosa:

– all'obbligo di cui all'art. 33 dell'Allegato VI al Trattato di Pace, di dotare il Territorio Libero di Trieste diritto di propri registri di immatricolazione sia per le navi ed i natanti battenti bandiera del Territorio Libero di Trieste, sia per le navi ed i natanti battenti bandiera della Repubblica Ceca, della Slovacchia, della Svizzera, dell'Austria e dell'Ungheria che facciano base nel porto di Trieste e servano in maniera regolare e permanente ai bisogni dei loro rispettivi paesi attraverso il porto di Trieste;

– agli obblighi di cui all'art. 5 del Memorandum di Londra, che impegna il Governo italiano quale amministratore fiduciario a mantenere il Porto Franco a Trieste, stabilito dall'art. 34 dell'Allegato VI al Trattato di Pace, in ottemperanza ("general accordance") agli articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII, redatto dal Consiglio dei Ministri degli Esteri ed approvato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,

tenuto conto

che gli Allegati da VI a X al Trattato di Pace relativi al Territorio Libero di Trieste sono integralmente in vigore quali parti normative del Trattato;

che il diritto di immatricolazione navale del Territorio Libero di Trieste è anche diritto speciale degli Stati successori della Jugoslavia, della Repubblica Ceca, della Slovacchia, della Svizzera, dell'Austria e dell'Ungheria.

che l'art. 1 dell'Allegato VIII destina il Porto Franco ed i mezzi di transito di Trieste ad essere utilizzati in condizioni di eguaglianza da tutto il commercio internazionale, dalla Jugoslavia (oggi i suoi Stati successori), dall'Italia e dagli Stati dell'Europa Centrale,

che gli articoli 5 e 10 dell'Allegato VIII garantisce alle navi mercantili ed alle merci di tutti i Paesi il diritto di accesso al Porto Franco senza restrizioni, e senza discriminazioni nei costi;

che l'art. 21 dell'Allegato VIII stabilisce il diritto di alcuni Stati terzi a partecipare anche alla conduzione del Porto Franco quali membri di un'apposita Commissione Internazionale, alle condizioni, nei modi ai fini stabiliti dagli artt. 3.3, 18.1, 19 e 20.3, nonché dagli artt. da 22 a 26,

che tali Stati terzi sono: la Francia, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche ovvero gli Stati suoi successori, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia ovvero gli Stati suoi successori, Italia, la Cecoslovacchia, ovvero la Repubblica Ceca e la Slovacchia, la Polonia, la Svizzera, l'Austria e l'Ungheria;

che l'art. 37 dell'Allegato VI e l'art. 25 dell'Allegato VIII riservano a competenza esclusiva del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite eventuali emendamenti ai testi integrati vigenti di tali due Allegati;

che pertanto l'attuazione provvisoria parziale dell'Allegato VIII cui è obbligato il Governo italiano quale amministratore fiduciario gli conferisce il potere di recepire nel presente Decreto attuativo il testo degli articoli da 1 a 20 apportandovi ed aggiungendovi temporaneamente soltanto le integrazioni, gli adeguamenti e gli aggiornamenti indispensabili al funzionamento conforme del Porto franco nel regime fiduciario di amministrazione civile provvisoria del Territorio Libero e nelle condizioni internazionali sopravvenute;

che tali integrazioni, adeguamenti ed aggiornamenti riguardano anche il riferimento delle norme relative alla Jugoslavia ai suoi Stati successori, e la surroga funzionale provvisoria degli organi del regime di governo permanente ai quali gli artt. 3.3, 3.4, 18.1 e 20.3 dell'Allegato VIII assegnano ruoli decisionali o consultivi;

che tali organi dei quali devono essere perciò surrogate le funzioni per il funzionamento conforme del Porto Franco internazionale di Trieste durante il regime di amministrazione fiduciaria sono:

- il Governatore, il Consiglio di Governo e l'Assemblea Popolare previsti dal regime permanente normato dall'Allegato VI del Trattato;

- la Commissione internazionale di cui all'art. 21 dell'Allegato VIII, per il cui adeguamento al Regime Provvisorio lo scambio di lettere accluse al Memorandum di Londra ha delineato la forma di una Conferenza Consultiva internazionale provvisoria;

rilevato

che l'ordinamento del Territorio Libero di Trieste in amministrazione fiduciaria speciale include quello del suo Porto Franco e non è soggetto a vincoli internazionali diversi da quelli stabiliti dagli strumenti istitutivi del Territorio Libero, dalle convenzioni delle Nazioni Unite e da accordi legittimamente sottoscritti da un Governo amministratore fiduciario del Territorio Libero in nome e per conto di esso

decreta:

A) Al fine di dare esecuzione conforme all'art. 33 dell'Allegato VI al Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, nel Regime Provvisorio di amministrazione fiduciaria affidata alla responsabilità del Governo italiano:

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto attuativo è aperto il Registro ordinario per l'immatricolazione di navi e natanti appartenenti ad organi del Governo amministratore fiduciario del Territorio Libero di Trieste che servono regolarmente ai bisogni ed agli interessi del Territorio Libero, oppure appartengono a persone fisiche o giuridiche domiciliate nel Territorio Libero;

2. Dopo sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto attuativo sono aperti, su richiesta in qualsiasi momento dei rispettivi Stati, i registri speciali del Territorio Libero per l'immatricolazione di navi e natanti battenti bandiera della Repubblica Ceca, della Slovacchia, della Svizzera, dell'Austria e dell'Ungheria, a condizione che tali navi e natanti abbiano come porto d'armamento il porto di Trieste e servano in maniera regolare e permanente ai bisogni dei loro rispettivi paesi attraverso il porto di Trieste.

3. Nel dare effetto alle disposizioni precedenti, e subordinatamente ad ogni convenzione internazionale che venisse conclusa a tale riguardo con la partecipazione del Governo amministratore fiduciario del Territorio Libero, quest'ultimo avrà il diritto di stabilire le condizioni che regolano la registrazione, la permanenza o la radiazione dai suddetti registri per prevenire tutti gli abusi che derivassero dalle facilitazioni così concesse.

4. La gestione amministrativa di tutti i suddetti registri navali del Territorio Libero di Trieste è affidata al Commissario Generale di Governo di cui all'art. 20 bis, n. 2,1. del presente Decreto.

B) al fine di dare attuazione conforme nel Regime Provvisorio di amministrazione fiduciaria agli articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII al Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947:

Articolo 1.

1. Per assicurare che il porto ed i mezzi di transito di Trieste possano essere utilizzati in condizioni di eguaglianza da tutto il commercio internazionale e dagli Stati successori della Jugoslavia, dall'Italia e dagli Stati dell'Europa Centrale, secondo le consuetudini vigenti negli altri porti franchi nel mondo:

a) viene creato nel Territorio Libero di Trieste in amministrazione fiduciaria attualmente affidata alla responsabilità del Governo italiano, un porto franco doganale entro i limiti fissati e previsti dall'articolo 3 del presente Decreto attuativo;

b) le merci in transito per il Porto Franco di Trieste godranno di libertà di transito in conformità all'articolo 16 del presente Decreto attuativo.

2. Il regime internazionale del Porto Franco (in breve: Porto Franco internazionale) di Trieste sarà regolato dalle disposizioni del presente Decreto attuativo sino al termine del mandato di amministrazione fiduciaria affidato alla responsabilità del Governo italiano; è abrogato il Decreto commissariale del 19 gennaio 1955, n. 29 riguardante il Porto Franco di Trieste.

2 bis. Conformemente alle consuetudini vigenti negli altri porti franchi del mondo:

- a) tutte le aree, inclusi gli specchi d'acqua entro limiti funzionali da definirsi, le strutture del Porto Franco internazionale e le attività in esso svolte si considerano al di fuori della cinta doganale del Territorio Libero di Trieste in amministrazione fiduciaria attualmente affidata alla responsabilità del Governo italiano;
- b) le prerogative del Porto Franco internazionale di Trieste includono tutti i moderni servizi finanziari in regime di zona franca internazionale, inclusi la borsa merci, la borsa valori valute ed i servizi bancari e assicurativi.

Articolo 2.

1. Il Porto Franco viene costituito e amministrato come un Ente di Stato del Territorio Libero in amministrazione fiduciaria attualmente affidata alla responsabilità del Governo italiano; tale Ente ha tutti gli attributi di una persona giuridica e funzionamento conforme alle disposizioni del presente Decreto attuativo.
2. Il Governo amministratore fiduciario si attiva affinché tutte le proprietà italiane statali e para-statali entro i limiti del Porto Franco che conformemente alle disposizioni dell'Allegato X al Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 devono passare al Territorio Libero siano trasferite, senza pagamento, al Porto Franco.

Articolo 3.

1. L'area del Porto Franco comprenderà il territorio (terraferma e specchi acquei) le infrastrutture e gli impianti delle zone franche del Porto di Trieste entro i limiti dei confini del 1939 e delle altre zone franche istituite con provvedimenti successivi.
2. L'istituzione di zone speciali nel Porto Franco sotto la giurisdizione esclusiva di qualunque Stato è incompatibile con lo status del Territorio Libero e del Porto Franco.
3. Allo scopo, tuttavia, di soddisfare le speciali esigenze della navigazione italiana e degli Stati successori della federazione jugoslava nell'Adriatico, il Direttore del Porto Franco, su richiesta dei Governi di quei singoli Paesi, e su parere favorevole della Conferenza Consultiva internazionale prevista dall'art. 20 bis, n. 2,1.3.g del presente Decreto attuativo, potrà riservare alle navi mercantili battenti bandiera di tali Stati l'uso esclusivo di punti d'ormeggio in determinate parti dell'area del Porto Franco.
4. Nel caso in cui sia necessario accrescere l'area del Porto Franco, tale accrescimento potrà venire effettuato su proposta del Direttore del Porto Franco, con decisione del Commissario Generale del Governo di cui all'art. 20 bis, n. 2.1 del presente Decreto, sentito il Consiglio provvisorio di Governo di cui all'art. 20 bis, n. 2,1.3.a) del presente Decreto, e con l'approvazione dell'Assemblea Popolare provvisoria di cui all'art. 20 bis, n. 2,1.3.f) del presente Decreto.

Articolo 4.

1. Salvo che non sia altrimenti stabilito dall'Allegato VIII al Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 e dal presente Decreto attuativo, le leggi ed i regolamenti in vigore nel Territorio Libero in amministrazione fiduciaria, attualmente affidata alla responsabilità del Governo italiano, si applicheranno alle persone ed alle proprietà entro i confini del Porto Franco, e le autorità responsabili della loro applicazione nel Territorio Libero in amministrazione fiduciaria eserciteranno le proprie funzioni anche entro i confini del Porto Franco.
- 2 bis. Ai fini del presente Decreto attuativo si intendono per autorità del Territorio Libero il garante Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il Governo amministratore fiduciario e le autorità da essi appositamente costituite a tali loro titoli e con tali funzioni.

Articolo 5.

1. Le navi mercantili e le merci di tutti i paesi godranno senza restrizioni dell'accesso al Porto Franco per caricare e scaricare sia merci in transito che merci destinate al Territorio Libero in amministrazione fiduciaria o da esso provenienti.
2. Le autorità del Territorio Libero in amministrazione fiduciaria non riscuoteranno sulle merci in importazione, in esportazione od in transito attraverso il Porto Franco dazi doganali od altri gravami fuorché quelli riscossi per i servizi prestati. Sono considerati servizi a carico delle merci quelli che attengono alla verifica, controllo, registrazione e certificazione all'imbarco, sbarco, deposito, trasbordo, movimentazione, immagazzinamento, manipolazione e trasformazione, nonché quelli connessi con l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e di recinzione delle aree di porto franco.
3. A tutto quanto riguarda, tuttavia, le merci importate attraverso il Porto Franco per il consumo entro il Territorio Libero in amministrazione fiduciaria, oppure esportate dal

Territorio Libero attraverso il Porto Franco, verranno applicati le pertinenti leggi ed i regolamenti in vigore nel Territorio Libero in amministrazione fiduciaria.

Articolo 6,

Il deposito delle merci, il magazzinaggio, la verifica, la cernita, l'imballaggio ed il reimballaggio e le operazioni consimili che era consuetudine svolgere nelle zone franche del porto di Trieste saranno consentite nel Porto Franco secondo i regolamenti generali stabiliti dal Direttore del Porto Franco.

Articolo 7,

1. Il Direttore del Porto Franco potrà anche autorizzare la lavorazione delle merci nel Porto Franco.

2. Le attività industriali nel Porto Franco saranno consentite alle imprese che esistevano nelle zone franche del porto di Trieste prima dell'entrata in vigore dell'Allegato VIII del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, e prima dell'entrata in vigore del presente Decreto attuativo. Su proposta del Direttore del Porto Franco, il Commissario Generale di Governo, sentito il Consiglio Provvisorio di Governo, può consentire che vengano insediate nuove imprese industriali entro i limiti del Porto Franco.

2 bis. È comunque confermato l'esercizio nel Porto Franco delle attività preesistenti alla data del presente Decreto.

2 ter. Per l'insediamento o la prosecuzione di attività di particolare impatto ambientale il Direttore del Porto, il Commissario Generale ed il Consiglio Provvisorio di Governo possono chiedere, anche disgiuntamente, un parere vincolante dell'Assemblea Popolare provvisoria.

Articolo 8,

Nel Porto Franco sono consentite ispezioni da parte delle autorità del Territorio Libero in amministrazione fiduciaria, nella misura necessaria a far rispettare i diritti doganali o gli altri regolamenti del Territorio Libero per la prevenzione del contrabbando, o le leggi ed i regolamenti in vigore nel Territorio Libero per la prevenzione e la repressione di ogni altro traffico illegale e di ogni genere di crimine. Tutte le attività economiche nel Porto Franco internazionale saranno assoggettate alle norme internazionali e del Territorio Libero di Trieste contro il riciclaggio, contro le altre attività illecite e contro le attività di organizzazioni illegali.

Articolo 9,

1. Le autorità del Territorio Libero in amministrazione fiduciaria sono autorizzate a stabilire ed a riscuotere i diritti portuali nel Porto Franco.

2. Il Direttore del Porto Franco stabilirà tutte le tariffe per l'uso delle attrezzature e dei servizi del Porto Franco. Tali tariffe dovranno essere ragionevoli e riferite al costo di funzionamento, amministrazione, manutenzione e sviluppo del Porto Franco.

Articolo 10,

Nello stabilire e riscuotere nel Porto Franco i diritti portuali e le altre tasse di cui al precedente articolo 9, come nel disporre dei servizi e delle attrezzature del Porto Franco, non sarà ammessa alcuna discriminazione riguardante la nazionalità delle navi, la proprietà delle merci o qualsiasi altro motivo.

Articolo 11,

Il transito di tutte le persone in entrata ed in uscita dal Porto Franco sarà soggetto alle regole che verranno stabilite dalle autorità del Territorio Libero in amministrazione fiduciaria. Tali regole, tuttavia, saranno stabilite in modo tale da non impedire indebitamente il transito in entrata ed in uscita dal Porto Franco di cittadini di qualsiasi Stato che siano impegnati in un'attività legittima nell'area del Porto Franco.

Articolo 12,

Le norme ed i regolamenti operanti nel Porto Franco e così i registri delle tariffe riscosse nel Porto Franco devono essere resi pubblici.

Articolo 13.

Il cabotaggio ed il traffico costiero entro il Territorio Libero saranno svolti in conformità ai regolamenti emessi dalle autorità del Territorio Libero in amministrazione fiduciaria, e le disposizioni del presente Decreto attuativo non devono essere interpretate per imporre alle predette autorità alcuna restrizione a tale riguardo.

Articolo 14.

Entro i confini del Porto Franco le misure di protezione sanitaria e le misure per combattere le malattie degli animali e delle piante riguardo le navi passeggeri e da carico saranno applicate dalle autorità del Territorio Libero in amministrazione fiduciaria.

Articolo 15.

Sarà obbligo delle autorità del Territorio Libero in amministrazione fiduciaria provvedere il Porto Franco con le forniture di acqua, gas, luce ed energia elettrica, i mezzi di comunicazione, le strutture fognarie ed altri servizi pubblici, ed assicurare anche le protezioni di polizia ed antincendio.

Articolo 16.

1. Il Governo amministratore fiduciario del Territorio Libero di Trieste agisce affinché il Territorio Libero e gli altri Stati attraverso i quali transitano le merci trasportate per ferrovia o con altri mezzi tra il Porto Franco e gli Stati di destinazione garantiscano a tali merci la libertà di transito in conformità delle consuete convenzioni doganali, senza alcuna discriminazione e senza percezione di dazi doganali o gravami che non siano quelli applicati in corrispettivo di servizi prestati;

2. Il Governo amministratore fiduciario del Territorio Libero di Trieste agisce affinché il Territorio Libero e gli Stati che hanno assunto od assumeranno le obbligazioni nascenti dall'Allegato VIII del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, sul territorio dei quali detto traffico di merci transiterà in una direzione o nell'altra, facciano tutto quanto sarà in loro potere per provvedere i mezzi più adeguati che sia possibile, sotto ogni aspetto, per assicurare la rapidità ed il buon andamento di detto traffico ad un costo ragionevole, e non applichino, per quanto concerne il movimento delle merci a destinazione od in provenienza dal Porto Franco, alcuna misura discriminatoria in materia di tariffe, servizi, dogane, regolamenti sanitari, di polizia o di ogni altra natura.

3. Il Governo amministratore fiduciario del Territorio Libero di Trieste agisce affinché il Territorio Libero e gli Stati che hanno assunto od assumeranno le obbligazioni nascenti dall'Allegato VIII del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 non adottino alcuna misura in materia di regolamenti o di tariffe che possa deviare artificialmente il traffico del Porto Franco di Trieste a favore di altri porti marittimi. I provvedimenti adottati dagli Stati successori della Jugoslavia per provvedere al traffico diretto ai porti della ex Jugoslavia meridionale non saranno considerati come misure miranti a deviare artificialmente tale traffico.

4. Ai fini del presente Decreto attuativo uno Stato sarà considerato aver assunto le obbligazioni nascenti dall'Allegato VIII del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 se esso sia parte contraente del Trattato, oppure se abbia notificato al Governo della Repubblica francese od al Governo amministratore fiduciario del Territorio Libero l'assunzione da parte propria di dette obbligazioni per impegno diretto, o per successione.

5. Il Governo amministratore fiduciario del Territorio Libero di Trieste informerà il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di qualsiasi violazione, compiuta da qualsiasi Stato, delle sopraddette libertà di traffico e transito da e per il Porto Franco di Trieste.

Articolo 17.

Il Governo amministratore fiduciario del Territorio Libero di Trieste agisce affinché il Territorio Libero e gli Stati che hanno assunto od assumeranno le obbligazioni nascenti dall'Allegato VIII del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, concedano, nei loro rispettivi territori ed in modo tale da escludere qualsiasi discriminazione, libertà di comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche, elettroniche, informatiche, telematiche e satellitari in conformità delle consuete convenzioni internazionali, tra la zona del Porto Franco e qualsiasi altro Paese, e ciò per ogni comunicazione che provenga dalla zona del Porto Franco o sia ad essa destinata.

Articolo 18.

1. Il Porto Franco sarà amministrato da un Direttore del Porto Franco, che ne avrà legale rappresentanza, in quanto persona giuridica. Il Consiglio Provvisorio di Governo sottoporà un elenco di candidati qualificati per il posto di Direttore del Porto Franco al Commissario Generale di Governo, il quale inoltrerà tale elenco all'Assemblea Popolare provvisoria. Il Commissario Generale di Governo nominerà il Direttore scegliendolo tra i candidati a lui segnalati, tenendo conto del parere dell'Assemblea Popolare provvisoria. In caso di disaccordo, la questione sarà deferita al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il Commissario Generale di Governo può anche licenziare il Direttore dietro raccomandazione della Conferenza Consultiva internazionale o dell'Assemblea Popolare provvisoria.

2. Il Direttore non sarà cittadino della Repubblica italiana o di Stati successori della Jugoslavia. Per effetto della nomina il Direttore assumerà d'ufficio la cittadinanza aggiuntiva od esclusiva del Territorio Libero, con tutti i relativi diritti e doveri. I candidati alla nomina di Direttore che fossero cittadini della Repubblica italiana o di Stati successori della Jugoslavia dovranno impegnarsi per iscritto ad acquisire con l'eventuale nomina la cittadinanza esclusiva del Territorio Libero, ed a conservarla per tutta la durata dell'incarico.

3. Tutti gli altri dipendenti del Porto Franco saranno nominati dal Direttore. Nella nomina dei dipendenti dovrà essere data precedenza, a parità di requisiti, ai cittadini del Territorio Libero.

3 bis. Per cittadini del Territorio Libero si intendono a tale scopo, e sino a diversa definizione della cittadinanza del Territorio Libero, tutte le persone che dopo l'entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 hanno avuto residenza nel Territorio Libero in amministrazione fiduciaria, e tutte le persone che risiedendovi sono da esso emigrate dopo quella data.

Articolo 19.

Il Direttore del Porto Franco, compatibilmente con le disposizioni dell'Allegato VIII al Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 e del presente Decreto attuativo, adotterà tutte le misure ragionevoli e necessarie per l'amministrazione, il funzionamento, la manutenzione e lo sviluppo del Porto Franco come un porto efficiente ed idoneo a far prontamente fronte a tutto il traffico relativo. In particolare, egli sarà responsabile dell'esecuzione dei lavori portuali di ogni tipo nel Porto Franco, dirigerà il funzionamento delle installazioni e degli altri impianti portuali, determinerà, conformemente alle leggi del Territorio Libero in amministrazione fiduciaria, le condizioni di lavoro nel Porto Franco e sarà, inoltre, il supervisore dell'osservanza nel Porto Franco delle ordinanze e dei regolamenti emanati dalle autorità del Territorio Libero in materia di navigazione.

Articolo 20.

1. Il Direttore del Porto Franco emanerà quelle norme e quei regolamenti che riterrà necessari nell'esercizio delle sue funzioni, come stabilite dall'articolo 19 del presente Decreto attuativo.

2. Il bilancio preventivo autonomo del Porto Franco verrà predisposto dal Direttore e sarà approvato ed amministrato in conformità alle leggi che saranno in vigore nel Territorio Libero in amministrazione fiduciaria.

3. Il Direttore del Porto Franco sottoporà un rapporto annuale sul funzionamento del Porto Franco al Commissario Generale di Governo, al Consiglio Provvisorio di Governo ed all'Assemblea provvisoria del Territorio Libero. Una copia del rapporto dovrà essere inviata alla Conferenza Consultiva internazionale.

Articolo 20 bis.

Ai fini del presente Decreto attuativo, ed in particolare per conformità funzionale alle norme dell'Allegato VIII che agli artt. 3 nn. 3 e 4, 7 n. 2, 18 n.1 e 20 n.3, vincolano l'amministrazione del Porto Franco internazionale di Trieste all'ordinamento giuridico del Territorio Libero di Trieste ed a ruoli decisionali e consultivi di organi di governo del Territorio Libero previsti dallo Statuto Permanente normato dall'Allegato VI del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947, e precisamente il Governatore, il Consiglio di Governo e l'Assemblea Popolare, nonché a ruoli della Commissione internazionale prevista e normata dagli articoli 21, 22 e 23 dell'Allegato VIII, si adottano le seguenti norme provvisorie di adeguamento all'attuale regime di amministrazione fiduciaria del Territorio Libero di Trieste:

1. **Ordinamento giuridico.** Si considerano fonti e norme costituenti l'ordinamento del Territorio Libero e del Porto Franco internazionale di Trieste in amministrazione fiduciaria: la Risoluzione n. 16/1947 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; tutte le norme del

Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 relative al Territorio Libero; le pertinenti convenzioni internazionali e risoluzioni adottate dalle Nazioni Unite; il Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954; gli accordi internazionali stipulati dai Governi amministratori fiduciari militari o civili a tale titolo, su mandato specifico e con il consenso espresso del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; i provvedimenti validamente mantenuti o adottati per il Territorio Libero di Trieste dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dai Governi amministratori fiduciari militari o civili, direttamente o tramite funzionari od uffici a ciò delegati.

1.1. Non hanno efficacia nell'ordinamento del Territorio Libero e del Porto Franco internazionale di Trieste i provvedimenti emessi e gli accordi internazionali negoziati e stipulati da autorità italiane a titolo diverso dal mandato di amministrazione fiduciaria. Il Governo amministratore fiduciario agirà affinché tali provvedimenti ed accordi siano riconosciuti invalidi anche dalle autorità italiane che li hanno emessi o negoziati.

1.2. Smilitarizzazione e neutralità del Territorio Libero di Trieste e del suo Porto Franco internazionale sono regolate secondo l'art. 3 dell'Allegato VI al Trattato di Pace.

1.3. Tutte le norme dell'ordinamento del Territorio Libero di Trieste e del suo Porto Franco internazionale e la loro applicazione devono uniformarsi ai principi costituzionali ed ai diritti civili e politici stabiliti negli articoli 4 e 5 dell'Allegato VI al Trattato di Pace.

1.4. I diritti di cittadinanza del Territorio Libero di Trieste previsti dall'art. 6 e riferiti all'art. 5 dell'Allegato VI al Trattato di Pace sono estesi e definiti come sopra all'art. 18.3 bis.

1.5. Le lingue e le insegne ufficiali del Territorio Libero e del Porto Franco di Trieste sono quelle stabilite dagli artt. 7 e 8 dell'Allegato VI al Trattato di Pace.

1.6. Il Territorio Libero di Trieste ha sistema giudiziario proprio ed indipendente, come stabilito dagli articoli 14, 15 e 16 dell'Allegato VI al Trattato di Pace.

1.7. Il Territorio Libero di Trieste ed il suo Porto franco internazionale hanno bilanci e regimi fiscali propri, come stabiliti dagli articoli 20 e 21 dell'Allegato VI al Trattato di Pace; il Territorio Libero non è soggetto al pagamento del debito pubblico italiano, come stabilito dall'art. 5 dell'Allegato X.

1.8. Il Territorio Libero di Trieste ha un Direttore di Pubblica Sicurezza e forze di polizia propri, come stabilito dagli articoli 26 e 27 dell'Allegato VI al Trattato di Pace.

1.9. L'elezione delle amministrazioni locali del Territorio Libero di Trieste avviene secondo i principi democratici, per suffragio universale e con rappresentanza proporzionale, come stabilito dall'art. 29 dell'Allegato VI al Trattato di Pace.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto il Governo amministratore fiduciario italiano chiederà al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite l'autorizzazione a costituire entro sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione stessa i seguenti organi speciali del Territorio Libero di Trieste e del Porto Franco internazionale di Trieste provvisoriamente e parzialmente sostitutivi di quelli omologhi previsti dagli allegati VI, VII e VIII del Trattato di Pace:

2.1. un Commissario Generale di Governo per il Territorio Libero di Trieste, che verrà nominato ed eserciterà quale delegato del Governo amministratore fiduciario parte dei poteri e doveri assegnati al Governatore dal Regime Provvisorio, come più sotto precisato.

2.1.1. il Commissario Generale di Governo avrà incarico quinquennale rinnovabile, non sarà cittadino del Territorio Libero né di Paesi con esso confinanti, e sarà proposto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dal Governo amministratore fiduciario, il quale gli conferirà l'incarico dopo gradimento espresso del Consiglio di Sicurezza.

2.1.2. Il Commissario Generale avrà sede in Trieste ed invierà i propri rapporti direttamente al Capo del Governo amministratore fiduciario, che li inoltrerà al Presidente del Consiglio di Sicurezza, al quale fornirà tutte le informazioni necessarie sull'amministrazione del Territorio Libero.

2.1.3. Il Commissario Generale di Governo sarà guidato nella sua linea di condotta soprattutto dalla preoccupazione di far fronte ai bisogni della popolazione e di assicurarne il benessere, ed eserciterà i seguenti poteri e funzioni:

a) il potere di costituire e di modificare un Consiglio Provvisorio di Governo, di cui sceglierà i componenti tra le persone domiciliate nel Territorio Libero. Sono membri di diritto del Consiglio Provvisorio di Governo il Direttore del Porto ed il Direttore di Pubblica Sicurezza. Il Commissario Generale avrà cura di formare il Consiglio Provvisorio di Governo in modo da concretare una rappresentanza equilibrata e competente degli interessi delle categorie economiche, delle classi sociali e delle comunità etnico-linguistiche.

b) assieme al Consiglio Provvisorio di Governo, le funzioni di cui agli artt. 3 n. 4, 7 n.2, 7 n. 2 ter, 18 n. 1, 20 n. 3 del presente Decreto attuativo, le funzioni di cui alle norme contenute nelle disposizioni dello Statuto Permanente (Allegato VI al Trattato di Pace) quando ed in quanto tali disposizioni siano applicabili e non siano sostituite da quelle del Regime Provvisorio o del presente Decreto. Tutte le altre disposizioni dello Statuto permanente

saranno parimenti applicabili per la durata del regime provvisorio, quando ed in quanto tali disposizioni siano applicabili e non siano sostituite da quelle contenute nel presente Decreto.

c) il potere e l'obbligo di predisporre, d'intesa con il Consiglio Provvisorio di Governo, il bilancio preventivo provvisorio e i programmi per le importazioni e le esportazioni, accertandosi che vengano adottate tutte le misure opportune per la gestione finanziaria del Territorio Libero.

d) il potere di emanare ed emendare leggi e regolamenti, d'accordo con la maggioranza del Consiglio Provvisorio di Governo. Le leggi ed i regolamenti esistenti resteranno in vigore, salvo e fino a che non siano abrogati o sospesi dal Commissario Generale di Governo.

e) il potere di nominare a titolo provvisorio un Direttore di Pubblica Sicurezza, quale comandante e supervisore di tutte le forze di polizia civile e militare assunte oppure messe a disposizione del Territorio Libero dalle Nazioni Unite o dal Governo amministratore fiduciario italiano previo consenso del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il Governo amministratore fiduciario italiano si farà carico delle indennità e delle spese straordinarie per missione all'estero degli appartenenti ai corpi di polizia italiani messi a disposizione del Territorio Libero.

f) il potere e l'obbligo di organizzare, consultandosi con il Consiglio Provvisorio di Governo, l'elezione dei membri di una **Assemblea Popolare provvisoria del Territorio Libero di Trieste** nelle condizioni previste dallo Statuto permanente per le elezioni dell'Assemblea Popolare. Le elezioni dovranno avere luogo non più tardi di quattro mesi dal giorno in cui il Commissario Generale avrà assunto le proprie funzioni. Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere alle elezioni entro tale periodo, il Commissario dovrà riferirne al Capo del Governo amministratore fiduciario, e questi al Consiglio di Sicurezza.

g) il potere e l'obbligo di convocare ed istituire, per tutta l'ulteriore durata dell'amministrazione fiduciaria del Territorio Libero di Trieste affidata alla responsabilità del Governo italiano, una **Conferenza Internazionale Consultiva provvisoria per il Porto Franco di Trieste**, in breve "la Conferenza Internazionale Consultiva", formata da un rappresentante del Governo amministratore fiduciario del Territorio Libero, con funzione di presidente, e da un rappresentante per ciascuno degli Stati che manifesteranno, su invito o su propria richiesta al Governo amministratore, l'interesse a partecipare concretamente all'utilizzo ed allo sviluppo del Porto Franco internazionale di Trieste.

3. L'Assemblea Popolare provvisoria del Territorio Libero di Trieste, eserciterà immediatamente dopo l'insediamento le seguenti funzioni quale rappresentante della popolazione sovrana del Territorio Libero:

a) le prerogative di cui agli articoli 3, 4, 7 n.2 ter, 18 n. 1 e 20 n. 3 del presente Decreto attuativo;

b) altre funzioni amministrative che le siano assegnate dal Commissario Generale di Governo;

c) il diritto di procedere ad esame, discussione e pronuncia, tramite votazione, su qualsiasi questione che concerna gli interessi del Territorio Libero; i suoi pareri con valore consultivo saranno trasmessi al Commissario Generale ed al Consiglio Provvisorio di Governo, che ne terranno conto.

d) il diritto di petizione diretta al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in caso di disaccordo con l'operato del Governo amministratore fiduciario, del Commissario Generale di Governo e del Consiglio Provvisorio di Governo; il diritto di petizione può venire esercitato sia dalla maggioranza che dalle minoranze dell'Assemblea.

4. La Conferenza Internazionale Consultiva sarà costituita ed opererà con le modalità ed i privilegi seguenti:

a) la condizione per la partecipazione di ciascuno Stato alla Conferenza internazionale Consultiva è che entro sei mesi dall'inizio della sua partecipazione siano attivi nel Porto Franco di Trieste traffici od imprese industriali, commerciali o finanziarie ad esso riferiti. Il diritto alla partecipazione decade dopo che tale condizione sia cessata da oltre un anno, e può essere rinnovato quando sia ripristinata. L'accertamento del requisito e le relative comunicazioni sono funzioni obbligatorie del Direttore del Porto Franco.

b) l'invito a partecipare alla Conferenza internazionale Consultiva è rivolto dal Direttore del Porto Franco in via primaria, ma non esclusiva, ai Governi dei seguenti Stati: Francia, Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Russia, Ucraina, Bielorussia, Lituania, Estonia, Lettonia, Stati Uniti d'America, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Italia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Svizzera, Austria, Ungheria.

c) Tenuto conto degli sviluppi dei traffici internazionali afferenti o conducibili al Porto Franco internazionale di Trieste, lo stesso invito viene contemporaneamente esteso dal Direttore del Porto Franco ai seguenti Stati: Stato Libero di Baviera (Freistaat Bayern), Israele, Serbia, Turchia, Cina.

d) Gli altri Stati che abbiano interesse e titolo a partecipare alla Conferenza Internazionale Consultiva ne danno comunicazione diretta al Direttore del Porto Franco, il quale accerta la sussistenza o meno delle condizioni di cui sopra al punto a) e ne dà conseguente conferma o diniego allo Stato richiedente.

e) La Conferenza Internazionale Consultiva avrà sede nel Porto Franco, ma potrà riunirsi anche in via telematica. I suoi uffici e le sue attività saranno sottratti alla giurisdizione locale. I membri e i funzionari della Conferenza Consultiva godranno nel Territorio Libero e nel Porto franco di Trieste in amministrazione fiduciaria di quei privilegi ed immunità che sono necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni. La Conferenza Internazionale Consultiva deciderà dei propri segretariato, procedure e bilancio. Le spese ordinarie saranno divise tra gli Stati membri in un modo equo da essi convenuto nella Conferenza.

f) La Conferenza internazionale Consultiva avrà i compiti di cui agli artt. 3.3, 18.1 e 20.3 del presente Decreto. I membri della Conferenza potranno inoltre proporre, singolarmente od in forma associata, al Direttore del Porto, che li terrà in considerazione, osservazioni o provvedimenti utili al miglior funzionamento ed allo sviluppo del Porto Franco e dei suoi traffici.

g) La Conferenza Internazionale Consultiva avrà il diritto di investigare e valutare, di propria iniziativa o su richiesta di qualunque Stato anche non membro della Conferenza, o del Direttore del Porto Franco, o su reclamo di operatori economici o di sindacati portuali, o di singoli lavoratori del porto, o su segnalazione di cittadini del Territorio Libero, tutte le questioni relative all'operatività, all'utilizzo ed all'amministrazione del Porto Franco od agli aspetti tecnici del transito tra il Porto Franco e gli Stati che esso serve, inclusa l'unificazione delle procedure di trattamento.

h) La Conferenza Internazionale Consultiva comunicherà alle parti segnalanti o reclamanti il suo punto di vista o le sue raccomandazioni, di maggioranza e di minoranza, su dette questioni. Tali raccomandazioni saranno prese in considerazione dal Governo amministratore fiduciario e dal Direttore del Porto, i quali prenderanno le misure necessarie.

i) Qualora le parti segnalanti o reclamanti ritengano che tali misure siano incoerenti o in contrasto con l'attuazione delle disposizioni del Trattato di Pace e dei suoi Allegati VI, VII, VIII, X, e del Memorandum di Londra del 1954, la questione, su richiesta del Territorio Libero o di qualsiasi Stato interessato, sarà affrontata come stabilito qui di seguito al punto 6.

5. I provvedimenti del Governo amministratore fiduciario, del Commissario Generale di Governo, le deliberazioni dell'Assemblea Popolare provvisoria ed eventuali comunicazioni della Commissione Internazionale Consultiva vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Territorio Libero di Trieste.

6. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione delle norme dell'Allegato VIII al Trattato di Pace e del presente Decreto del Governo amministratore fiduciario, che non sia risolta fra le parti con negoziati diretti o con altro mezzo di accordo, dovrà essere deferita, a richiesta di una qualsiasi delle parti, ad una Commissione arbitrale composta da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro che verrà scelto da esse di comune accordo e non potrà essere cittadino di uno dei Paesi coinvolti nella controversia. Se nel tempo di un mese le due parti non riescano a mettersi d'accordo sulla designazione del terzo membro, il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà invitato a procedere alla designazione. La decisione della maggioranza dei membri della Commissione arbitrale costituirà la decisione della Commissione e dovrà essere accettata dalle parti come definitiva e vincolante.

7. Tutte le disposizioni contrastanti con il presente Decreto sono annullate.

8. Il presente Decreto verrà inserito nella raccolta degli atti ufficiali del Governo italiano quale amministratore fiduciario speciale del Territorio Libero di Trieste, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. È fatto obbligo a chiunque spetti di eseguirlo e di farlo eseguire.

3.17. Testo del Decreto legislativo da inserire nell'ordinamento della Repubblica italiana.

Il testo seguente è il testo del Decreto legislativo che il Movimento Trieste Libera chiede al Governo italiano amministratore del Territorio Libero di Trieste di far approvare ed eseguire nell'ordinamento della Repubblica Italiana per quanto all'art. 16, nn. 1,2,3, all'art.17 ed all'art. 20 bis, n. 1.2. del testo del Decreto di cui sopra ad 3.16:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

vista la Legge 2 agosto 1947, n. 811, di autorizzazione al Governo della Repubblica a ratificare il Trattato di Pace fra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

visto il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 27 novembre 1947, n. 1430, di esecuzione del Trattato di Pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, entrato in vigore il 14 settembre 1947;

vista la Legge n. 3054 del 25/11/1952 di ratifica del Decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente esecuzione del Trattato di Pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, che è parte integrante dell'ordinamento internazionale riconosciuto dalle Nazioni Unite, cui l'Italia è ammessa a far parte dal 14 dicembre 1955;

viste le norme della Costituzione della Repubblica Italiana che all'art. 10, primo comma, conformano l'ordinamento italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, ed all'art. 117, primo comma, conformano la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto dei vincoli derivanti dal diritto comunitario e dagli obblighi internazionali;

visto il combinato disposto degli articoli 4, 21, 78 n.7 ed allegati VI, VII, VIII, IX e X del Trattato di Pace che istituiscono il Territorio Libero di Trieste quale Stato sovrano membro delle Nazioni Unite, riconosciuto dalle Potenze Alleate ed Associate e dall'Italia, le quali hanno convenuto che la sua integrità e indipendenza siano assicurate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

preso atto che il 15 settembre 1947, per effetto dell'entrata in vigore del Trattato di Pace, il Territorio Libero di Trieste è stato costituito e riconosciuto quale Stato sovrano membro di diritto delle Nazioni Unite posto sotto garanzia diretta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed amministrato secondo le disposizioni del Regime Provvisorio di governo stabilito e normato dal Trattato;

preso atto della modificazione territoriale del Territorio Libero di Trieste intervenuta dal 1991-92 ai sensi dell'art. 30, n. 3, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati a seguito del riconoscimento internazionale delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia negli attuali confini;

preso atto che il Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 fra i Governi amministratori uscenti ed entranti ha affidato l'attuale Territorio Libero di Trieste in amministrazione fiduciaria speciale alla responsabilità del Governo italiano, con mandato internazionale ad oggi ininterrotto;

preso atto che tale funzione del Governo italiano quale amministratore fiduciario speciale del Territorio Libero di Trieste ha quale referente diretto il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ed è diverso e distinto ad ogni effetto dal ruolo del Governo italiano quale Governo della Repubblica Italiana;

preso atto che con il Trattato di Pace l'Italia ha assunto numerosi obblighi vigenti tuttora ineseguiti verso il Territorio Libero di Trieste ed in particolare quelli relativi al suo Porto Franco internazionale,

ad esecuzione doverosa di tali obblighi internazionali della Repubblica Italiana riguardanti il Porto Franco internazionale del Territorio Libero di Trieste,
decreta:

Articolo 1.

Tutte le proprietà italiane statali e para-statali entro i limiti del Porto Franco che, conformemente alle disposizioni del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, art. 2, n. 2 dell'Allegato VIII, ed artt. 1, 2 e 3 dell'Allegato X, devono passare al Territorio Libero, vengono trasferite, senza pagamento, al Porto Franco.

Articolo 2.

1. Alle merci trasportate per ferrovia o con altri mezzi tra il Porto Franco e gli Stati di destinazione attraverso il territorio della Repubblica Italiana è garantita la libertà di transito

in conformità delle consuete convenzioni doganali, senza alcuna discriminazione e senza percezione di dazi doganali o gravami, che non siano quelli applicati in corrispettivo di servizi prestati;

2. La Repubblica Italiana farà tutto quanto possibile per provvedere a dette merci che transiteranno sul suo territorio in una direzione o nell'altra, i mezzi più adeguati che sia possibile, sotto ogni rispetto, per assicurare la rapidità ed il buon andamento di detto traffico ad un costo ragionevole, e non applicherà, per quanto concerne il movimento delle merci a destinazione od in provenienza dal Porto Franco, alcuna misura discriminatoria in materia di tariffe, servizi, dogane, regolamenti sanitari, di polizia o di ogni altra natura.

3. La Repubblica Italiana non adotterà alcuna misura in materia di regolamenti o di tariffe che possa deviare artificialmente il traffico del Porto Franco di Trieste a favore di altri porti marittimi; le misure eventualmente già adottate in tal senso sono immediatamente sospese e verranno abrogate.

Articolo 3.

Tutti i provvedimenti assunti a qualsiasi titolo dalla Repubblica Italiana nel presupposto della propria sovranità sul Territorio Libero di Trieste e sul suo Porto Franco internazionale dal 15 settembre 1947 sono da considerarsi inefficaci e nulli per difetto di giurisdizione ove non siano stati legittimati dal Governo amministratore fiduciario entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto; rimangono pertanto in vigore condizionato sino a tale data, con sospensione, nel frattempo, dei provvedimenti di esecuzione fiscale e di sfratto.

Articolo 4.

In esecuzione aggiornata degli obblighi di cui all'art. 8 dell'Allegato X al Trattato di Pace, l'Italia continuerà ad essere responsabile del pagamento senza sospensione delle pensioni civili o militari acquisite al servizio dello Stato italiano o di municipi o di altri Enti pubblici locali, da persone che acquistino la cittadinanza del Territorio Libero in virtù di detto Trattato. Tale obbligazione riguarda anche il diritto a pensioni non ancora maturate. Accordi saranno conclusi tra l'Italia e il Territorio Libero per determinare le condizioni in cui detta obbligazione sarà soddisfatta.

Articolo 5.


È data attuazione senza limiti di tempo alle norme sugli obblighi dell'Italia di cui all'art. 78, n.7 del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 riguardanti danni e perdite di beni e diritti subiti da cittadini delle Nazioni Unite nel Territorio Libero di Trieste prima dell'entrata in vigore del Trattato.

La presente diffida viene inoltrata al Governo italiano in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni in persona del Presidente pro tempore, ed ai Governi dei Paesi che hanno interessi e diritti nel Porto Franco internazionale di Trieste

Trieste-Vienna, 9 settembre 2014

Il Presidente e rappresentante legale
del Movimento Trieste Libera

Roberto Giurastante



Movimento Trieste Libera
Piazza della Borsa, 7
34121 Trieste
tel. +39 040 0641602
e-mail: ufficiostampa.triestelibera@gmail.com

Posta: Movimento Trieste Libera
Interno 224 C/o MAIL BOXES ETC 062
Via San Francesco d'Assisi 15/a
34133 Trieste